



Spett.le
Comune di MARANO SUL PANARO

Verbale n° 38 del 07.04.2026

Oggetto: Relazione ai sensi del comma 2 dell'art. 139 del Codice di giustizia contabile.

Richiamato l'art. 139, c. 2 del codice di giustizia contabile che così recita: *"l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente"*;

Premesso che:

□ **l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000** stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

□ **a norma dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000**, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2 sopra richiamato, rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di gestione;

□ **il paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011**, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce che "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.";

□ **l'articolo 147bis del D. Lgs. 267/2000** prevede che "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa."

□ **l'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000** in ordine alle funzioni dell'organo di revisione prevede che lo stesso (lett. c) vigili "sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità" e che effettui (lett. f) le "verifiche di cassa di cui all'articolo 223";

□ **l'articolo 223 del D. Lgs. 267/2000** recita "L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233";



□ **gli artt. 137 e ss. del nuovo Codice di Giustizia Contabile** approvato con D.Lgs. n. 174/2016, oltre a raccogliere organicamente le norme esistenti in materia di agenti contabili, hanno introdotto nuove disposizioni anche per gli Enti Locali;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 06.02.1998, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON ATTI DI CC N. 116/1999, 67/2000 E N. 35/2000 e DELIBERA DI C.C. N. 64 DEL 29.11.2010 e DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 23.6.2015 in merito alle competenze finanziarie degli organi gestionali e in merito agli agenti contabili,

Atteso che con delibera n.82 del 31.10.2017 la Giunta Comunale ha individuato il soggetto tenuto alla parificazione ed al deposito dei conti giudiziali presso la Corte dei Conti;

Vista la circolare n. 1/2023, del Presidente Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna – Corte dei Conti, viene evidenziato che i conti giudiziali debbono necessariamente essere depositati unitamente alla relazione degli organi di controllo interno (Revisore dei Conti);

Ritenuto di provvedere di conseguenza, relazionando sui conti giudiziali di seguito elencati e relativi all'anno 2025:

- Agente contabile Economo Comunale: sig. Antonio Ferrari: n. 1 conto della gestione;
- Agente contabile Sig.ra Lutti Sara – n. 1 conto della gestione: ufficio anagrafe;
- Agente contabile Sig.ra Zaccaria Stefania – n. 1 conto della gestione: ufficio anagrafe;
- ICA srl: concessionario della riscossione: n. 1 conto della gestione;
- Agenzia della Entrate Riscossione: riscossione coattiva n. 1 conto della gestione;
- Agente Concessionario delle Azioni: Sindaco Giovanni Galli n. 1 conto della gestione;
- Tesoriere Comunale – Unicredit spa – n. 1 conto della gestione;
- Agente contabile Enrico Campioni – incaricato della custodia dei beni mobili n. 1 conto della gestione.

di prendere atto altresì:

- che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari copia informatica per consultazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli entipositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice con l'eccezione delle riscossioni dei tributi a mezzo di modello di delega F24 e dei versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione ai quali non si applicano le disposizioni sopra riportate;
- che l'Articolo 93 del Dlgs 267/2000 stabilisce che (al comma 2) "...ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";
- che il concessionario della riscossione Ica SRL riveste il ruolo di agente contabile esclusivamente per quanto concerne il servizio di riscossione coattiva di entrate comunali per carichi già trasmessi (servizio identificato dal CIG Z881489F8A) mentre tutti gli altri incassi alla stessa affidati confluiscono direttamente nei conti postali e di tesoreria intestati all'ente;



VERIFICATO CHE:

- gli agenti contabili sono stati regolarmente nominati e sono iscritti nell'anagrafe degli agenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. 174/2016;
- gli agenti contabili e l'economo hanno presentato il loro conto rispettivamente sui modelli 21 e 23 approvati con DPR 194/1996 nei termini e nei modi di cui all'articolo 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016;
- il responsabile finanziario ha parificato i conti con proprio apposito atto;
- l'organo di revisione ha provveduto nei termini di legge alle verifiche di cassa di propria competenza, come risulta da appositi verbali.

DATO ATTO che il responsabile finanziario dovrà provvedere al deposito dei conti nei termini di cui all'art. 193 del D. Lgs 267/700 mediante il sistema SIRECO unitamente alla presente relazione ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016.

Si approva senza rilievi la presente relazione, comprensiva delle schede allegate di cui fanno parte integrante.

Piacenza, 7 aprile 2026

Il Revisore
(Dott.ssa Valentina Visconti)